



# COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

**COPIA**

**VERBALE N. 20 DEL 24-07-2014**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione – seduta pubblica Ordinaria

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI E' APPLICABILE LA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, O DELL'ART. 23-BIS DEL D.P.R. 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA L. 98/2013.**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1.	AVV.CORRADO CENTURELLI	SINDACO	Presente
2.	RAFFAELLA PICENNI	ASSESSORE	Presente
3.	ANTONIO BUTTI	VICE SINDACO	Presente
4.	MIRIAM POLLAKOVA	ASSESSORE	Presente
5.	GIAMBATTISTA VILLA	ASSESSORE	Assente
6.	ANDREA GRITTI	CONSIGLIERE	Presente
7.	ROBERTO CENTURELLI	CONSIGLIERE	Presente
8.	ANNA GARLINI	CONSIGLIERE	Presente
9.	ALDO RIGOLDI	CONSIGLIERE	Presente
10.	SIMONE LAZZARIS	CONSIGLIERE	Presente
11.	ELENA CONSONNI	CONSIGLIERE	Presente
12.	GIANLUCA SALA	CONSIGLIERE	Presente
13.	FERDINANDO RICCIOLI	CONSIGLIERE	Presente
			Totale Presenti 12
			Totale Assenti 1
			Totale Generale 13

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. AVV.CORRADO CENTURELLI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il **Sindaco – Presidente** dà lettura dell' oggetto previsto al punto n. 2 all'ordine del giorno: "Individuazione degli ambiti territoriali nei quali è applicabile la segnalazione di inizio attività (scia) per interventi di demolizione e ricostruzione, o dell' art. 23-bis del D.P.R. 380/2001, come introdotto dalla L. 98/2013" e relazione in merito all'argomento, così come indicato nella deliberazione n. 18 in data odierna e qui riportata integralmente.

**Dopodiché;**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco - Presidente così come indicato nella deliberazione n. 18 in data odierna e qui riportata integralmente.

**UDITA** la dichiarazione di voto di astensione del consigliere comunale Lazzaris Simone così come indicata nella deliberazione n. 18 in data odierna e qui riportata integralmente.

**UDITI** gli interventi dei consiglieri comunali così come indicati nella deliberazione n. 18 in data odierna e qui riportati integralmente.

**VISTO** il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio Geom. Previtali Pierangelo in ordine alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000.

**CON VOTI** favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Consonni Elena, Lazzaris Simone, Riccioli Ferdinando, Sala Gianluca), contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti.

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

**VISTO** l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n. 267).

**CON VOTI** favorevoli n. 12, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n.12 consiglieri presenti e votanti.

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ORGANO: **Consiglio**  
SETTORE: GESTIONE DEL TERRITORIO  
UFFICIO: UFFICIO TECNICO  
PROPONENTE: CENTURELLI AVV.CORRADO  
Proposta N. 33/2014

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI E' APPLICABILE LA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, O DELL'ART. 23-BIS DEL D.P.R. 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA L. 98/2013.**

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 49, comma 4-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, ha integralmente riformulato l'art. 19 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- che l'art. 49, comma 4-ter della Legge n. 122/10, in relazione alla previsione contenuta nel citato comma 4-bis, precisa che "le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale";
- che in particolare, l'art. 19 della Legge 241/1990 ("Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA"), alla luce della suddetta riformulazione, così dispone, al comma 1: "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato (...) è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (...)"
- che nei successivi commi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 si aggiunge che (comma 2) "l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente", la quale (comma 3) "in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa";
- che rimuovendo i dubbi di applicabilità delle SCIA all'edilizia, il successivo comma 6-bis precisa che "nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni (...) restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali". Ai sensi del comma 6-ter, "la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1,2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;"
- che tra le novità recentemente introdotte dal D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013 del 09 agosto 2013, è stata ampliata la fattispecie della "ristrutturazione edilizia" (con conseguente variazione del testo dell'art. 3, comma 1, lett. e dell'art. 10, comma 1, lettera c, D.P.R. 380/2001), con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione eliminando la condizione del rispetto della "sagoma";
- che secondo il nuovo articolo 3, comma 1 lett. d D.P.R. 380/2001 sono da considerarsi di ristrutturazione edilizia gli "interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi, di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente,

fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza”;

- che per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, rimane fermo che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
- che secondo il nuovo articolo 10, comma 1, lettera c D.P.R. 380/2001 costituiscono interventi subordinati a permesso di costruire, oltre agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”;
- che sono eseguibili mediante SCIA gli interventi edilizi elencati dall'art. 22, commi 1 e 2, DPR 380/2001 e desumibili per esclusione dagli art. 10 e 6 del DPR medesimo (ristrutturazione edilizia leggera), conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, nonché le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;

#### **VISTO:**

- che in sede di conversione del DL 69/2013 nella legge 98/2013 è stata prevista una limitazione all'ambito applicativo della SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, se relativi ad immobili siti nelle zone omogenee “A” di cui al D.M. 1444/1968, ed in quelle equipollenti, a prescindere dalla sussistenza del vincolo paesaggistico o culturale;
- che in particolare, con l'art. 30 comma 1, lett. f) è stato introdotto l'art. 23-bis al D.P.R. 380/2001 con cui si dispone, al comma 4, che:
  - all'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma;
  - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  - nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione;
  - nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

#### **CONSIDERATO:**

- che il Comune di Terno d'Isola è dotato di vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16 aprile 2012 e divenuto efficace con pubblicazione sul B.U.R.L. n. 32 del 8 agosto 2012;
- il suddetto P.G.T. nel Piano delle Regole con le Tavole Nuclei di antica formazione PdR 02 e PdR 02b e nell' Allegato A-“ Schede” individua:
- le aree e gli edifici esistenti negli ambiti storici, definiti come “Nucleo di antica formazione”, corrispondenti alle zone omogenee “A” di cui al D.M. 1444/1968 con le relative schede e le

prescrizioni specifiche dei gradi di intervento ammessi con finalità volte alla tutela e alla salvaguardia dei caratteri di valore storico e testimoniale (art. 9 N:T.A. );

- le aree e gli edifici per i quali è ammessa la trasformazione per adeguamento ambientale (grado di intervento 5) e la demolizione (grado di intervento 6);

#### **RITENUTO:**

- che è opportuno confermare le strategie e gli obiettivi di P.G.T. in relazione agli ambiti storici, definiti come “nucleo di antica formazione”;
- che nell’ottica della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e ambientale dei suddetti ambiti, la facoltà consentita dall’art. 23-bis appare idonea solo per gli edifici individuati con il grado di intervento n. 5 e n. 6;

### **SI PROPONE**

**DI CONFERMARE** come previsione del P.G.T. vigente , per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-bis D.P.R. 380/2001, quali ambiti oggetto di **esclusione** dell’applicazione della SCIA, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, le aree e gli edifici definite nel vigente P.G.T. nelle Tavole “Nuclei di antica formazione “ PdR 02 a-PdR 02b e nell’ Allegato A-“ Schede” con i gradi di intervento da n. 1 -2-3-4-7; ritenendosi applicabile la normativa prevista dall’art. 23 bis D.P.R. 380/2001 per aree ed edifici con i gradi di intervento n. 5 e n. 6;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, unitamente ai documenti costituenti parte integrante e sostanziale, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

---

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI E' APPLICABILE LA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, O DELL'ART. 23-BIS DEL D.P.R. 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA L. 98/2013.**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto GEOM. PIERANGELO PREVITALI, nella sua qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla sola Regolarita' tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 267/00.

Terno d’Isola, il 27-06-2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
F.to GEOM. PIERANGELO PREVITALI**

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to **AVV.CORRADO CENTURELLI**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to **DOTT.SSA MARIA G. FAZIO**

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**Terno d'Isola, il 13-08-2014**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to **DOTT.SSA MARIA G. FAZIO**

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Terno d'Isola, il

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to **DOTT.SSA MARIA G. FAZIO**

---

Copia conforme all'originale

Terno d'Isola, lì 13-08-2014

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA MARIA G. FAZIO**